

presenti alla riunione come i veri destinatari della comunicazione diffamatoria, ma quali compartecipi del Dolci e dell'Alasia nella divulgazione a mezzo stampa delle notizie, donde esattamente l'attribuzione della qualità di concorrenti nel reato a carico dei giornalisti colpiti dalle querele. Invero nei loro confronti non può dirsi realizzata la "comunicazione con più persone" voluta dall'art. 595 C.P., non potendosi ovviamente comprendere fra costoro, ai fini della configurazione del reato di diffamazione, gli eventuali correi del soggetto attivo, quali in realtà furono i rappresentanti della stampa che, in attuazione dei propositi del Dolci e dell'Alasia riprodussero sui rispettivi giornali le dichiarazioni ed il dossier ricevuto in copia con la piena consapevolezza del loro contenuto e quindi della loro idoneità diffamatoria. Al riguardo, appare appena il caso di ricordare che per la sussistenza del concorso criminoso non è necessario il previo concerto tra i partecipanti, essendo sufficiente la sola cosciente partecipazione attuosa che nella specie si è, come già detto, realizzata, attraverso la immediata, consapevole collaborazione dei giornalisti.

Dal che consegue, fra l'altro, l'impossibilità di ravvisare nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 48 C.P. cui è stato fatto riferimento nel corso della discussione - che contempla al di fuori degli schemi del concorso di persone nel reato, "un caso particolare di esclusione" della punibilità con sostituzione della responsabilità" (cfr. Cass. 24.2.1955 C/ Spaziani). Il caso cioè del c.d. "autore mediato, di chi si serve per commettere un reato di un altro soggetto come strumento (autore im-

... (c) inducendolo in errore mediante artificio od altro mezzo
... a sorprendere la buona fede ed a determinarlo a commet-
... il fatto reato: cosicchè mancando nell'autore materiale - at
... dell'inganno - l'elemento psicologico necessario per at
... considerare concorrente nel reato, di questo deve rispondere
... soltanto l'autore mediato, l'ingannatore" (cfr. Cass. 11.XII.1954
... Bifullo).

... Crbone, se è vero che il Dolci presentandosi alla Conferenza
... quale "incaricato" (cfr. vol.verb. ud. f. 151) o quanto me-
... "invitato" (cfr. giornali incriminati e f. 1 dossier) della
... Commissione Parlamentare a fornire precisa documentazione sui
... porti per la mafia ed il politico più autorevole della zona
... destinata allo studio, ^{avrebbe potuto manifestare} ~~potrebbe aver~~ ingenerato nell'uditorio
... erronea convinzione che i dati da lui forniti e le testimo-ni
... e da lui raccolte rappresentavano il risultato di un'inchiesta
... ufficiale, approvata e disposta da un organo dello Stato e non
... il frutto della "esclusiva sua personale iniziativa", come
... dichiarato invece dal Presidente della Commissione suddetta nel-
... lettera indirizzata al Tribunale in data 6 maggio 1965 (cfr. at
... allegata al dossier), non è men vero, per contestare ogni rile-
... vanza all'inganno, ai fini della ricorrenza dell'art. 48 C.P.,
... che proprio la estrema delicatezza della materia trattata e
... la segretezza che avrebbe dovuto circondare naturalmente i risul-
... ti conseguiti, in applicazione dell'art. 82 della Carta Costi-
... tuzionale, ovvero lo imputato avesse realmente operato per la Com-
... missione Antimafia, non potevano, ^{ovvero} far ritenere il Dolci ufficial-
... mente at abilitato a divulgare le notizie in suo possesso.

La natura privata della Conferenza Stampa, tale dovendosi necessariamente considerare la riunione indetta dall'imputato, non può che confermare la conclusione che precede e cioè che i giornalisti dettero notizia dell'accaduto, ben consapevoli della nessuna ufficialità delle comunicazioni fatte dall'imputato, e pertanto delle sue reali intenzioni.

In conclusione ritiene il Tribunale che esattamente nei casi d'imputazione sono stati rappresentati in assoluta aderenza al reale svolgimento dei fatti ed alle effettive intenzioni dei protagonisti quali distinte ma coordinate e convergenti azioni, la conferenza stampa e la pubblicazione sui giornali del relativo resoconto e del "dossier", eppertanto i due diversi momenti attraverso i quali furono portati a completa e concreta attuazione i propositi del Dolci e del suo collaboratore Franco Alasia.

4) Non ritiene peraltro il Tribunale di poter affermare la totale responsabilità dei giornalisti Ghiara, Cingoli, Farinella e Pallotta chiamati a rispondere nel presente giudizio in concorso del Dolci e dell'Alasia di diffamazione in danno del Mattarella, del Volpe e degli altri querelanti per la pubblicazione sui rispettivi giornali del "dossier" e del resoconto della conferenza stampa, operando in loro favore quella speciale esimente che trova nell'art. 51 del C.P. in relazione all'art. 21 della Costituzione il suo fondamento e la sua giustificazione, per avere i predetti lecitamente esercitato il diritto di cronaca giornalistica.

Legittima esplicazione quindi da parte degli imputati di un

Diritto, sicuramente riconosciuto e garantito dalla Carta fondamentale dello Stato nella previsione del più ampio esercizio della manifestazione da parte di chiunque del proprio pensiero e ricondotto come tale dalla più autorevole dottrina e dalla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio nell'ambito dei Diritti soggettivi pubblici inerenti alla libertà di pensiero e di stampa (cfr. da ultimo Cass. Sez. I, 6.5.1966 C/ Valleroni), avendo i giudicabili contenuto l'informazione nei limiti obiettivi della attualità, della verità e della continenza che, come è noto, rappresentano le condizioni necessarie per la sussistenza della predetta causa di giustificazione, donde la non punibilità del "cronista" anche quando dalla pubblicazione delle notizie derivi o meglio possa derivare lesione della reputazione altrui.

Attualità della cronaca, da intendersi nel senso non solo della "freschezza" delle informazioni, come narrazione cioè di avvenimenti ancora in corso di svolgimento o appena verificatisi e pertanto quale aggettivazione di significato fisico, temporale, ma con riferimento anche alla capacità di suscitare in modo simultaneo, naturale l'attenzione del pubblico perchè resoconto di fatti che interessano la vita corrente; continenza della cronaca, per cui la narrazione, lungi dall'abbassarsi al livello del pettegolezzo, idoneo semmai ad appagare il desiderio a volte morboso di curiosità o di indiscrezioni di ~~atto~~^{cerca} pubblico, deve concernere fatti di rilevanza sociale, fatti cioè la cui conoscenza deve rispondere ad una esigenza di interesse o di utilità per la collettività intera; verità della cronaca infine,

nel senso che la narrazione dell'accadimento deve avvenire in termini tanto precisi e fedeli alla realtà quanto serenamente obiettivi.

Orbene, a giudizio del Collegio, tutte le condizioni come sopra elencate risultano rigorosamente rispettate negli articoli pubblicati sui tre quotidiani incriminati.

Mentre infatti il brevissimo intervallo di tempo, computabile in appena poche ore fra la consegna del dossier alla Commissione Parlamentare antimafia, la conferenza stampa e la pubblicazione su "L'Unità", "Paese Sera", e "L'Ora" assicura l'attualità delle notizie divulgate, avendo i giornali con rimarchevole tempestività reso di dominio pubblico gli accadimenti descritti, tutti di vivo, immediato interesse per i lettori perché relativi a questioni tuttora in corso di soluzione da parte degli organi responsabili del Paese, il contenuto delle notizie pubblicate e la personalità dei protagonisti della vicenda garantiscono la rilevanza sociale delle cronache incriminate.

L'oggetto della inchiesta condotta dal Dolci e dall'Alasia concerne una delle più turpi manifestazioni antisociali della nostra epoca quale la mafia, volta a compromettere il libero ed ordinato sviluppo di intere ~~parti~~ rigogliose contrade della Sicilia; la ipotesi scoperta e denuncia delle tentacolari propagazioni sin nel governo nazionale della malapiantata affiosa; la clamorosa individuazione degli esponenti mafiosi o quanto meno dei politici conniventi con la mafia in due uomini facenti parte del governo della Repubblica e la presentazione ed illustrazione delle testimonianze raccolte a riprova della

fondatezza delle accuse e delle richieste avanzate quale im-
 munito antidoto dei mali denunciati, rappresentano, ad avviso
 del Collegio, in quanto portati tramite la stampa a conoscen-
 za della massa dei lettori, materia di informazione di largo e
 sicuro interesse per la intera opinione pubblica naturalmente
 accessibile alla conoscenza e all'approfondimento di tale proble-
 matica. Trattasi in sostanza di questioni che investono l'inte-
 resse della vita nazionale non potendo la collettività ignorare le cause
 profonde che attentano in alcune parti del territorio alla sua
 stessa esistenza di organismo sociale giuridicamente regolato;
 non potendo la collettività non prendere atto dell'esistenza
 di gravissime denunce concernenti anche uomini con dirette re-
 sponsabilità di governo, rappresentativi, per l'ampio consenso di
 voti sempre ricevuto, di larga parte della volontà popolare.

Che anzi, correlativamente alla funzione propria della
 stampa, di promuovere o quanto meno di cooperare all'effettivo
 orientamento della pubblica opinione si da porre il cittadino
 in grado di manifestare con libera consapevolezza il suo avviso,
 quasi necessitate appaiono le cronache pubblicate sui tre gior-
 nali incriminati, a nulla in questa sede peraltro rilevando il
 presumibile fine di una strumentalizzazione in chiave politica
 della vicenda, attesa la divergenza di opinioni e di orientamenti
 fra i querelanti ed i raggruppamenti politici dei quali i tre
 giornali sono espressione.

La già constatata corrispondenza fra il testo degli artico-
 li e quello delle dichiarazioni pronunciate dal Dolci nel corso
 della conferenza stampa e delle testimonianze raccolte nel

nte:

so

lo

aliani

tribu-

stro

zione

l'ossier, consente di ritenere poi che gli imputati non pubblicano nulla al di fuori della realtà, eppertanto che essi dettero ai lettori notizia dell'accaduto nel più scrupoloso rispetto della verità. Verità ben s'intende relativa alla effettiva emergenza delle notizie e non ai fatti o meglio agli addebiti che dell'informazioni formano oggetto, in ordine ai quali dovrà condursi l'indagine del Tribunale relativamente al Dolci ed all'Alasia in successivo momento.

Va anzi rilevato che gli imputati oltre a mantenere la cronaca nei limiti di un fedelissimo resoconto, hanno fatto largo uso del virgolato così riportando i passi più impegnativi e compromettenti delle dichiarazioni del Dolci in modo da consentirne al lettore l'immediato riferimento al loro autore, mentre nel sottotitolo degli articoli, pubblicati su "Paese Sera" e su "L'Ora" l'uso del condizionale a proposito delle testimonianze sul "contributo che personaggi mafiosi avrebbero dato nelle campagne elettorali al Ministro" Mattarella, conferma lo ^{accanimento} scrupolo e la cautela con cui la narrazione dei fatti è stata condotta.

Ne a diverse conclusioni possono condurre i titoli ed i sottotitoli e gli "occhielli" sotto i quali, sui tre giornali, sono stati pubblicati gli articoli incriminati (rispettivamente: "Un dossier all'antimafia sul ministro Mattarella = Nel corso d'una clamorosa conferenza stampa tenutasi stamane a Roma, lo scrittore ha poi consegnato il documento ai giornalisti italiani e stranieri = Si tratta di cinquanta testimonianze sul contributo che noti mafiosi avrebbero dato alle elezioni del ministro democristiano" per "L'Ora; "Un nutrito dossier a disposizione

del Parlamento = Esplosive rivelazioni di Dolci sui legami con la famiglia del Ministro dc Mattarella", per L'Unità; "Presenta alla Commissione anti-mafia un dossier di accuse a Mattarella = Cinquanta documenti sul contributo che personaggi mafiosi avrebbero dato nelle campagne elettorali del Ministro dc" per "Paese Sera") partecipando gli stessi immediatamente al testo della cronaca della quale risultano, seppur in forma sintetica, adeguata anticipazione. In altri termini deve negarsi ai titoli, sotto il profilo della diffamazione, quella efficacia propria distinta dal contenuto dell'articolo cui si riferiscono, che sola potrebbe legittimare una loro autonoma valutazione, non contenendo in essi parole o frasi che non trovino diretta rispondenza e conferma nel testo degli articoli di cui è stata già riscontrata la liceità.

Vanno pertanto assolti dai reati loro ascritti, trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato, il Chiara, il Cingoli ed il Farinella che nella rispettiva qualità di direttori responsabili de "L'Unità" "Paese Sera" e "L'Ora" autorizzarono la pubblicazione degli articoli di cronaca, sicuramente conoscendone il contenuto, come discende, sia dalla rilevanza davvero "esplosiva" dei fatti narrati, che dal particolare spicco tipografico accordato agli scritti, sistemati o annunciati in prima pagina e corredati pure di alcune fotografie dei protagonisti della vicenda.

Con la stessa formula terminativa specifica di assoluzione ritiene il Collegio di dover assolvere dai reati ascritti gli il Pallotta, tratto a giudizio quale autore della cronaca pubbli

cata sul quotidiano palermitano L'Ora di cui il predetto era il redattore romano (cfr. vol. I f. 74), non risultando fondata la richiesta di assoluzione "per non aver commesso il fatto" sollecitata nelle sue conclusioni dal P.M.--

Non sembra infatti determinante la deposizione resa in udienza dal giornalista Iader Iacobelli (cfr. vol. verb. ud. f. 469), che il 22 settembre 1965 fino alle ore 12 e 30 circa diresse una conferenza del Ciclo televisivo "Tribuna politica" alla quale, secondo il teste, partecipò fra gli altri il Pallotta anche interrogando, ottavo nell'ordine, la personalità politica intervistata, non potendosi seriamente negare la possibilità per il giornalista di intervenire magari in successivo momento alla conferenza stampa indetta dal Dolci ed iniziata, per concorde ammissione dei giornali, dopo le ore dodici. Che anzi il particolare interesse della materia trattata dal Dolci, specie per un giornale siciliano o meglio palermitano e quindi per un giornale pubblicato nella città e nella zona di cui il Mattarella era ed è uno dei rappresentanti politici in Parlamento, convince che il Pallotta non mancò d'intervenire alla clamorosa riunione e comunque, come induce senz'altro a ritenere anche l'ampiezza del resoconto pubblicato sul giornale, che l'articolo fu da lui elaborato nella sua qualità di responsabile della redazione romana.

Ferma restando quindi la posizione attribuita all'imputato in rubrica, va il predetto assolto perchè il fatto non costituisce reato per aver anch'egli legittimamente esercitato il diritto di cronaca.

L. Iacobelli

L'assoluzione dei giornalisti in forza della suddetta esimente non fa ovviamente venir meno l'imputazione contestata al Dolci ed all'Alasia nella sua originaria formulazione, dovendosi infatti intendere per reato in riferimento al concorso, ~~in~~ ^(Come l'us) ~~adesione all'incriminamento di~~ ^{vitene,} larga ed autorevole parte della dottrina "l'azione antigiuridica risultato della comune cooperazione, indipendentemente dalla colpevolezza di questo o di quel compartecipe, non escluso lo stesso autore materiale".

Va d'altra parte negata la comunicabilità ai compartecipi Dolci e Alasia della esimente riconosciuta operante a favore dei giornalisti Chiara, Cingoli, Farinella e Pallotta in applicazione della prima parte dell'art. 119 C.P., attesa la palese soggettività della discriminante prevista nell'art. 51 C.P. nella sua speciale estrinsecazione di esercizio del diritto d'informazione giornalistica.

Deve infatti ad avviso del Collegio escludersi la comunicabilità della esimente in questione non potendo inerire la stessa, per la sua natura rigorosamente personale, ad altri che ai giornalisti attualmente imputati e cioè a coloro che pur cooperando col Dolci e con l'Alasia nella comunicazione al pubblico delle notizie, hanno - soli - svolto autentica attività di cronaca giornalistica.

Riguardo al problema della comunicabilità della causa di giustificazione prevista nell'art. 51 del Codice Penale, giova rilevare che pur impersonandosi sempre i diritti ed i doveri in soggetti, non può dirsi invero costante la natura soggettiva della predetta esimente in forza dell'art. 70 C.P. che deter

mina la oggettività e la soggettività delle "circostanze" alla stregua di particolari criteri.

Bisogna dunque accertare - come esattamente rilevato in dottrina - gli elementi dai quali per legge sorge il diritto o il dovere e confrontarli con le situazioni indicate nel citato art. 70 del Codice Penale.

"Così ad esempio poichè la scusante dello jus corrigendi deriva dalle qualità personale dell'agente - esser genitore -, questa esimente ha carattere soggettivo", "mentre il diritto spettante a chiunque di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto a' sensi degli articoli 235 e 242 C.P.P. derivando da una qualità di chi riceve l'azione e concernendo anche la natura, la specie, i mezzi e l'oggetto dell'azione, ha natura oggettiva".

Orbene ritiene il Tribunale che lo jus narrandi deriva il suo carattere di "circostanza" soggettiva dalla "condizione personale del colpevole", cioè di colui il quale essendosi trovato spettatore di un fatto interessante la collettività o avendo avuto sentore di un siffatto accadimento ne abbia dato per mezzo della stampa notizia al pubblico, obiettivamente e serenamente informandolo sì da consentirgli di formarsi ed esprimere liberamente la sua opinione in materia e che proprio tale situazione deve riconoscersi presupposta allorché, richiamandosi l'articolo 21 della Carta Costituzionale, si parla, riconoscendolo, di diritto di cronaca come manifestazione particolare della libertà di stampa e di pensiero.

Appare quindi evidente l'impossibilità di estendere la scri

minante a colui il quale del fatto oggetto della cronaca è il protagonista anche se di questa, come nella specie, costui se ne è avvalso per renderlo illimitatamente conosciuto, non trovandosi ovviamente il predetto nella medesima "condizione personale" dell'autore della cronaca.

La stessa configurazione del diritto di informazione giornalistica come diritto soggettivo pubblico ne esclude pure ogni possibilità di estensione a persona diversa dal suo titolare, ben potendosi sotto un profilo sistematico ricondurlo nell'ambito dei diritti della personalità o diritti fondamentali, che ~~sua condizione~~, com'è noto, concernono i soggetti nelle "loro qualità essenziali e nelle condizioni essenziali di vita", donde la loro natura strettamente, rigorosamente personale.

Va quindi contestato che gli imputati Dolci e Alasia abbiano fatto comunque della cronaca, divulgando il materiale raccolto a carico del Mattarella e degli altri querelanti e formulando pubblicamente nei confronti del primo aspri e definitivi giudizi, si da sollecitare^{sc} perentoriamente le^{sta} dimissioni ~~dai~~ ~~predetti~~ dall'incarico di governo all'epoca rivestito.

5) Al riguardo ha sostenuto la difesa che l'attività degli imputati proprio per le istanze ~~finali~~ che ebbero a caratterizzarla, andrebbe discriminata perchè riconducibile nell'ambito della critica politica, dovendosi considerare lecita, a sensi degli articoli 51 C.P. e 21 della Costituzione, in quanto libera manifestazione del pensiero, la denuncia di fatti di interesse politico e sociale, quale l'asserita collusione fra la ~~mafia~~ ed un uomo di governo, e la censura delle manifestazioni

dell'altre attività relative ai suddetti illeciti rapporti.

Che anzi, l'atteggiamento concordevole dovrebbe considerarsi la denuncia da parte del Dolci e dell'Alasia perchè ispirata dalla finalità di impedire o meglio di eliminare ogni contaminazione in ordine ai fondamentali presupposti di moralità e di correttezza della vita pubblica.

Ciò posto, ritiene il Tribunale di dover respingere la tesi prospettata dalla difesa non avendo gli imputati svolto lecitamente la suddetta attività.

Al riguardo va, a titolo di premessa, rilevata la stretta correlazione esistente fra le testimonianze raccolte dal Dolci e dall'Alasia nel corso della indagine e le conclusioni, formalmente riconducibili, nell'ambito della critica in genere e della censura in specie, cui è pervenuto il Dolci ed alle quali ha pienamente aderito il disputato, conclusioni che rappresentano pertanto la elaborazione sul piano valutativo e finalistico del suddetto materiale. Base certa, inalienabile fondamento della denuncia e del giudizio a carico del Ministro Bernardo Mattarella e degli altri querelanti risultano quindi le testimonianze che il Dolci con la collaborazione attiva dello Alasia ha raccolto in breve volgere di tempo (forse troppo modesto per le finalità perseguite e le difficoltà certamente esistenti nel settore d'indagine) e che sempre con l'incondizionata approvazione del collaboratore ha fatto proprie, pubblicamente garantendone l'autenticità a quel che più rileva, la fondatezza.

In sostanza gli imputati si sono riconosciuti in grado di accusare il Mattarella e di chiederne pubblicamente la subita-

nea destituzione sol perchè assumevano di dirsi certi della consistenza delle testimonianze accusatorie tutte direttamente raccolte, valutate e controllate.

"Il materiale, precisava infatti il Dolci a foglio 1 del dossier e confermava pubblicamente nel corso della conferenza stampa, è stato raccolto con cura tanto maggiore quanto più rilevante era la gravità dei fatti, badando di fermare l'attenzione su quei fatti pubblici, visivi che sono già di pubblica conoscenza nella zona: dunque più facilmente controllabili e direi già storia per la zona".

Ed ancora a foglio 45 del dossier dichiarava l'imputato che la storia, pur potendo portare ulteriori precisazioni, mai avrebbe potuto "modificare la sostanza di quanto risultava dalla documentazione raccolta" per la vicendevole conferma che le testimonianze si davano l'un con l'altra e per quella che conferivano ad "autorevoli accuse e gravi indizi precedentemente emersi" che peraltro nel corso dell'ampio e prolungato dibattito nessuno degli imputati ha mai neppure menzionato".

Quindi, proprio per la asserita validità delle testimonianze, il Dolci sollecitava la defenestrazione del Mattarella dal governo nazionale per indegnità, testualmente assumendo che "Se negli anni scorsi riconfermare ripetutamente a Mattarella "alcune delle più gravi responsabilità nazionali poteva avere "per cause, in gran parte, distratta ignoranza o interessata "ciopia, l'insistere ora a mantenerlo come rappresentante del "popolo italiano sarebbe politica delinquenza, vera e propria "complicità nell'impedire lo sviluppo democratico" (cfr. ff. 45

e 46 dossier).

Nè va poi sottaciuta la circostanza che le predette testimonianze, rilasciate al Dolci ed all'Alasia con una ben precisa destinazione - la Commissione Antimafia - furono divulgate col mezzo della stampa per iniziativa degli imputati che se ne assunsero così direttamente e personalmente avanti all'opinione pubblica ogni responsabilità, come peraltro si rileva dalle stesse dichiarazioni rese dal Dolci ai Carabinieri di Partinico l'undici maggio 1966, ^{cui} ~~ai quali imputato~~ ebbe ad ammettere, con evidente riferimento alla personale rielaborazione o quanto meno sistemazione del materiale raccolto, di aver "scritto un memoriale documentario sui rapporti esistenti fra alcune personalità politiche ed esponenti mafiosi" (cfr. vol. v.u. f. 269).-

Tutto ciò premesso, appare opportuno ricordare che per critica e censura politica riconducibili in quanto tali nella previsione dell'art. 51 C.P. e 21 della Costituzione, deve intendersi "l'attività dello spirito, specificamente intellettuale" predisposta per l'appagamento di un interesse sociale di conoscenza e consistente nella valutazione ragionata di opinioni o di comportamenti e che giustamente ampio, fondandosi l'attuale ordinamento dello Stato sul principio della sovranità popolare come consacrato nell'art. 1 della Carta Costituzionale, deve essere l'ambito d'esercizio della critica e della censura, esprimendosi con esse quel controllo immanente spettante ai singoli in quanto cittadini nei confronti degli uomini che operano nel campo della politica e degli organi a cui è affidato il reggimento della cosa pubblica.

" Dove sono ordini liberi e dove in conseguenza vale il principio che i poteri e gli uffici pubblici si esercitano non a beneficio dei funzionari ma a servizio del Paese. - Così già leggevasi nella relazione ministeriale al progetto di Codice Penale del 1887 (n. CLX) - è inevitabile il libero sindacato dei cittadini sui pubblici ufficiali per ciò che si riferisce all'esercizio delle loro funzioni, essendo di grande interesse sociale che sia fatta luce e dileguato ogni sospetto intorno alla onestà di chi serve la vita pubblica". Che anzi proprio per consentire una sempre più vigile ed operante partecipazione del cittadino alla vita pubblica tanto più ampi devono essere i confini della critica e della censura, quanto maggiore è la sfera di responsabilità del soggetto e quindi il suo dovere di sottostare al controllo della pubblica opinione.

Ambito di esercizio però che non può ovviamente considerarsi illimitato, trovando il diritto di critica e di censura, quando è esercitato col mezzo della stampa ed incide sull'altrui reputazione le stesse condizioni di legittimità di qualsiasi altra attività narrativa e valutativa della condotta altrui, sicché non può darsi esercizio di sindacato o di critica politica che non presupponga quale condizione - prima ed essenziale - ^{le} ~~quella della~~ verità dei fatti determinati eventualmente dedotti a fondamento del giudizio formulato a carico di una persona, in relazione all'attività dispiegata ed alla opinione professata dalla stessa. Pertanto deve necessariamente ritenersi che l'ammissibilità del diritto di critica e di censura è inscindibilmente legata alla prova della verità dei

fatti attribuiti alla persona offesa, non potendo di per sè il sindacato dell'altrui condotta o dell'altrui pensiero comunque legittimare la propalazione di fatti in ordine ai quali la prova della loro ricorrenza e fondatezza non sia stata adeguatamente fornita.

In conclusione ben può affermarsi che l'esercizio del diritto di critica e di censura di contenuto politico e quindi la loro efficacia sciaminante deve necessariamente fondarsi sul presupposto della verità dei fatti dai quali la critica o la censura traggono spunto e giustificazione ed ai quali fanno esplicito e diretto riferimento.

Prova che deve essere rigorosa, totale e completa, non potendo equivalere alla inderogabile esigenza della rispondenza a verità dell'attribuzione offensiva, l'accampata notorietà del fatto, ^{che} ~~non si prova~~ - com'è noto - non è consentita ^{provare} in relazione ad alcun reato, eccetto che sia richiesta per la sussistenza di un elemento costitutivo del reato stesso o per il verificarsi di una condizione di punibilità. Il tassativo disposto degli articoli 596 p.p. C.P., 349, 3 cpv. e 464 C.P.P., sbarra infatti l'ingresso, salva l'^{ipotesi} ~~eccezione~~ sovrindicata, nel processo penale alla prova della notorietà del fatto bandita dal novero delle prove ammissibili in questa sede sin dal Codice di Procedura Penale del 1913. Ben potrebbe un fatto esser notorio ma non vero, per cui, ove si ammettesse la prova della notorietà si finirebbe per dar credito alla maldicenza giustamente ed universalmente riconosciuta come fonte perenne di danno sociale.

In tali gravi motivi di diffidenza risiede quindi la ra-

gione sostanziale dell'interdizione della prova della notorietà, acerbamente ma fondatamente definita da autorevole voce in dottrina la "meretrice delle prove", come ricordato nel progetto ministeriale del Codice Penale del 12.2.1915.

Orbene, le risultanze della laboriosa ed approfondita istruttoria dibattimentale consentono, a giudizio del Collegio, di ritenere del tutto destituite di fondamento le dichiarazioni accusatorie formulate dagli imputati nei confronti di tutti i querelanti, relativamente ai fatti ed alle affermazioni contenute nel dossier e riprodotti nei capi d'imputazione, non avendo i predetti offerto, come loro incombeva, la prova esauriente e convincente di quanto divulgato.

Mentre, infatti, alcun obiettivo riscontro sono stati in grado di indicare gli imputati al riguardo, possono, a parere del Collegio, definirsi del tutto inconcludenti le deposizioni dei testi indotti dal Dolci e dall'Alasia o perchè ancorate ad asserite voci correnti nel pubblico, o perchè troppo spesse vaghe e generiche non concernendo nella maggior parte episodi di portata sicuramente sintomatica e capaci di idoneo riscontro o perchè decisamente smentite e sopraffatte dalle prove contrarie prodotte dalle persone offese. In merito va anzi precisato che talvolta elementi di smentita sono individuabili nello stesso materiale probatorio offerto dagli imputati, contrastando addirittura alcune deposizioni fra di loro, donde fra l'altro la prova evidente della non attendibilità dei relativi dichiaranti.

E tutto ciò al di fuori della considerazione, che pur prescindendo da qualsiasi apprezzamento e da ogni utilizzazione delle

risultanze istruttorie, che gli asseriti intimi rapporti tra la mafia ed i due parlamentari ed uomini di governo dovrebbero ritenersi al più in via presuntiva, non potendo scaturire direttamente la prova della predetta immanente o pluriante collusione dalle dichiarazioni raccolte nel dossier e tanto meno dalle deposizioni rese nel corso del dibattimento, semmai attestanti la esistenza di meri rapporti di conoscenza più o meno profonda con elementi di asserita estrazione mafiosa, dai quali sarebbe stato assicurato un indeterminato e singolo aiuto in periodo elettorale ai due parlamentari ed in specie di Mattarella. Sicchè, pur con una prospettiva necessariamente ampia di tutta la vicenda processuale, s'impone subitamente all'attenzione del Collegio la palese, sproporzione fra le premesse in fatto e le conclusioni categoriche e definitive cui è voluto pervenire il Dolci, che non ha esitato a definire "determinante", "di notevole misura sostanziale" e "non ignorato" (cfr. ff. 1 e 45 dossier) l'apporto che, a suo dire, avrebbe arrecato la mafia al Ministro Mattarella, sia nelle elezioni che nel "sostenerlo" in tutta la sua carriera politica, e quindi a presentarlo come la longa manus della mafia in seno al governo nazionale. Lo stesso è a dire per il Sottosegretario Calogero Volpe, per il quale la provenienza mafiosa è stata data addirittura per scontata pur nella quasi integrale mancanza di elementi suscettivi di una qualsiasi utilizzazione. Quindi già il processo logico interpretativo delle risultanze raccolte da parte degli imputati appare passibile di censura perchè improntato a criteri di estensività - naturalmente intollerabile allorquando ci si

riferisce alla altrui reputazione.

Come invece già esattamente osservato in recenti sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Palermo, a conclusione di analoga vicenda giudiziaria che opponeva al deputato regionale comunista Pompeo Colaianni l'onorevole Calogero Volpe, del predetto accusato nel corso di un pubblico dibattito di esser mafioso e di aver collaborato in atti di mafia - giudicati che, per la sicura risonanza della vicenda e per la personalità di spicco dei protagonisti, gli imputati non avrebbero potuto e dovuto ignorare se avessero voluto condurre la loro inchiesta con autentica serietà e nobiltà d'intenti - "eventuali manifestazioni esteriori di amicizia o di cordialità anche se verso pregiudicati e mafiosi non possono da sole valere a far ritenere la sussistenza con gli stessi di illeciti legami. E ciò specie se tali manifestazioni provengono da uomini che, agendo "politicamente" sono soliti usarle più "indistintamente" e più "largamente" di ogni altro". Quella conclusione infatti, nella specie peraltro del tutto esclusa donde la condanna dell'imputato in entrambi i gradi del giudizio, ~~se~~ si sarebbe potuta giustificare soltanto ove il politico bollato come mafioso si fosse personalmente reso autore di concreti atti di mafia o più in genere di atti illeciti od avesse ritratto vantaggio da quelli eventualmente commessi dai pregiudicati o dai mafiosi dei quali gli si era attribuita l'amicizia, o avesse talvolta prestato apprezzabile aiuto ai predetti per consumare ribalderie o sottrarsi alle relative responsabilità o se, infine, i mafiosi o i pregiudicati fossero riusciti tramite

l'uomo politico ad assicurarsi illecite, ^{concrete} protezioni (cfr. sentenza 5 aprile 1952 e 12 aprile 1955 del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo rispettivamente a ff. 21 - 22 e f.6: nel fascicolo della P.C. Volpe).

L'attività di liberi professionisti già esercitata dai due parlamentari ^{Nastarella e Volpe,} rispettivamente ~~Giudice del Volpe~~ ^{avvocato e medico,} ~~del Nastarella,~~ rappresenta un ulteriore elemento da tener presente in sede di valutazione della sfera di conoscenze ed eventualmente di amicizie dei querelanti.

(6a) A conferma delle dichiarazioni n. 1, 2, 3, 4 e 7 del dossier, l'imputato Dolci, anche per l'Alasia, ebbe ad indicare (cfr. istanza 17.5.1966) a seguito dell'invito rivoltagli dal Tribunale, previa consultazione degli atti pervenuti dalla Commissione Parlamentare Antimafia e degli appunti stesi a mano, i testi Ferrante Vito, Vivona Bartolo, Varvara Antonino (dich. n. 1 e 3), Saverio Mazzara (dich. n.4) e Luigi Terrazzini (dich. n.5), testi tutti regolarmente ammessi dal Tribunale con ordinanza del 24.5.1966 (cfr. v.u. f.274) ed escussi, ad eccezione dell'ultimo alla cui deposizione però v'è stata sostanziale rinuncia della parte interessata non risultando lo stesso neppure più citato nonostante che con ordinanza dell'otto marzo 1967 (cfr. f.473 vol. v.u.) ne fosse stata disposta la nuova citazione, a causa della sua non presentazione alle precedenti udienze, da parte del Tribunale.

Le dichiarazioni, la cui sostanza appare trasfusa nei "fatti determinati" contrassegnati con i numeri 1 e 2 dei capi d'imputazione sub A) B) e C) del processo n. 5248/65; (I) esistere